

L'autorizzazione sismica in sanatoria non è ammissibile

di [Giorgio Tacconi](#)

L'assenza di un titolo attestante l'idoneità sismica dell'immobile determina l'impossibilità di rilasciare il permesso di costruire in sanatoria, condizionato alla cd. doppia conformità

Giovedì 19 dicembre 2024

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, nella **sentenza n. 9355 del 20 novembre 2024**, interviene sull'autorizzazione sismica respingendo un ricorso in appello per l'annullamento della determinazione dirigenziale con la quale era stata respinta l'istanza di **autorizzazione sismica in sanatoria**, presentata per lavori interni ed esterni in un complesso alberghiero, ma negata dal Genio Civile.

Autorizzazione sismica in sanatoria: l'appello

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'appello infondato perché, come correttamente rilevato dal Tar in primo grado di giudizio, **l'istituto della autorizzazione sismica in sanatoria non è riconosciuto** nel nostro ordinamento. In particolare, l'art. 94 del dpr n. 380 del 2001 persegue il fine di eseguire una **vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico** ed è espressione di un principio fondamentale in materia di governo del territorio.

Coerentemente, l'art. 27 della legge regionale Lazio n. 21 dell'11 agosto 2009, ha demandato al regolamento n. 14 del 2016 [abrogato e superato dal **regolamento n. 26 del 26 ottobre 2020**] la definizione dei criteri e delle modalità, tra l'altro, per il [rilascio dell'autorizzazione sismica](#), in tutto il territorio della regione, a chiunque intenda procedere a interventi (rilevanti, di minor rilevanza e privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità) di costruzione, riparazione e sopraelevazione. Tale procedura **nulla ha a che fare con un'autorizzazione postuma**.

L'interesse all'incolumità pubblica

L'interesse edificatorio del privato è subordinato a un evidente **interesse pubblico legato all'incolumità pubblica**. L'assenza di un titolo attestante l'idoneità sismica dell'immobile determina **l'impossibilità di rilasciare il permesso di costruire in sanatoria**, condizionato, per l'art. 36 del dpr n. 380 del 2001, alla simultanea presenza sia di **requisiti temporali**, sia di **requisiti oggettivi di natura tecnica** di opere edilizie che devono risultare conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia al momento della edificazione e a quello della richiesta in sanatoria (cd. [doppia conformità](#)).

Nel caso specifico, la sanatoria ex art. 36 non era mai stata rilasciata e ciò a conferma dell'**improcedibilità dell'istanza** in presenza di interventi in zone sismiche che non rispondono all'interesse di tutela della pubblica incolumità. In conclusione, la richiesta di autorizzazione ai fini sismici è **sempre preventiva**, non potendosi ammettere **l'istituto dell'autorizzazione sismica in sanatoria**.

Articolo tratto da *Teknoring*